Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 23 novembre 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1972, n. **696.**

Modificazioni allo statuto del fondo di assistenza per i finanzieri approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, che ha istituito il fondo di assistenza per i finanzieri;

Vista la legge 6 ottobre 1967, n. 942, concernente modificazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, recante approvazione dello statuto del fondo di assistenza per i finanzieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, n. 932, concernente modificazioni allo statuto suddetto;

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche allo statuto del fondo di assistenza per i finanzieri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, è aggiunto il seguente comma:

« L'indennità non può essere inferiore a quella corrisposta nell'anno precedente, nè può avere un incremento superiore al 15 % ».

Dopo l'art. 27 dello stesso decreto è inserito il seguente art. 27-*bis*:

« Le eventuali disponibilità accertate sul conto " indennità di buonuscita " affluiranno a fine esercizio, nella misura che sarà stabilita nel mese di dicembre di ogni anno dal consiglio di amministrazione, in apposito fondo dal quale saranno prelevate le somme occorrenti per integrare l'indennità di buonuscita quando risulti in misura inferiore a quella corrisposta nell'anno precedente ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* **1972**
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 51. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **697.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea di giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto processuale comparato;

Diritto dell'esecuzione penale.

Art. 42. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Dermatologia allergologica e professionale;

Fisiologia della nutrizione.

Art. 86, relativo agli insegnamenti del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche è modificato nel senso che agli insegnamenti di « Chimica organica I (**) » e di « Chimica organica II (**) » sono tolti gli asterischi.

Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il primo comma è modificato nel senso che le parole: « quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica » sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 55. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **698**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 16. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di:

Sociologia giuridica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 56. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **699**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 168, relativo alla « Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia » è integrato con il seguente comma:

« Dall'obbligo dell'internato di cui al primo comma del presente articolo sono esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di ostetricia e ginecologia di università o di ospedali di I e II categoria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 54. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **700**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 695. — All'elenco degli insegnamenti del IV anno della scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono inseriti i seguenti:

Neurotraumatologia;

Neurochirurgia stereotassica;

Neurochirurgia infantile;

Neurochirurgia spinale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 53. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1970, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 242, con il quale l'ing. Vittorio Angeli venne collocato nella posizione di fuori ruolo con decorrenza del 6 novembre 1969;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1943, registro n. 9 Finanze, foglio n. 44 del 17 aprile 1943, con il quale l'ingegnere Vittorio Angeli fu nominato tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 6 ottobre 1971 con la quale l'ing. Vittorio Angeli, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza del 31 dicembre 1971;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 31 dicembre 1971, sono accettate le dimissioni rassegnate dall'ing. Vittorio Angeli dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1972

LEONE

MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1972
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 369

(12271)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1972.

Contingente numerico delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1972 e del 2 giugno 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica italiana »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1972 e del 2 giugno 1973, sarà, complessivamente, il seguente:

Cavaliere di Gran Croce	n.	40
Grande ufficiale	»	300
Commendatore	»	1.500
Ufficiale	»	3.000
Cavaliere	»	13.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI

(12250)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, approvato con decreto del Capo del Governo del 10 luglio 1939 e modificato con decreti ministeriali dell'11 agosto 1955 e 29 novembre 1960;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 21 febbraio 1968, 1° ottobre 1969, 13 gennaio 1970, 3 febbraio 1971, 18 aprile 1971, 23 giugno 1971, 23 marzo 1972 e 28 giugno 1972, dall'assemblea dei soci della citata Cassa in data 24 marzo 1968, 18 aprile 1971 e 16 aprile 1972 nonchè dal presidente della Cassa stessa in data 2 ottobre 1969, 14 gennaio 1970, 24 giugno 1971 e 30 giugno 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, in conformità al testo allegato, composto di sessantadue articoli, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Statuto della Cassa di risparmio di Ferrara

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Ferrara costituita con rescritto della segreteria degli affari interni dello Stato pontificio 5 maggio 1838, per iniziativa di una associazione di private persone, che fornirono un capitale di romani scudi 2000 (Lire 10.640), mediante 100 azioni di scudi venti (Lire 106,40 ognuna), ha personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967.

Ha la sua sede legale in Ferrara.

Essa fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto (1) e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo di riserva straordinaria;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

f) dal fondo per perdite eventuali;

g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

---

(1) La massa di rispetto si intende costituita dai fondi patrimoniali di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) del successivo art. 4.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23;

4) il presidente;

5) il collegio sindacale;

6) il direttore generale;

7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

SOCI

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 200 nè minore di 100.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina della assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è tenuto, inoltre, a proporre all'assemblea la nomina di quelle persone che venissero ad esso segnalate da almeno un terzo dei soci, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma ottavo, punti I, II e III;

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio d'amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un terzo dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera d) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno un terzo dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno un quarto dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscano a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno. I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai Regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

In ogni caso, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti allo inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 500.000 o durata superiore ad anni tre;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di competenza del pretore;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 2.000.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta, per iscritto, non meno di tre membri o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di non meno di cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8 dell'art. 19 e quelle di che allo art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'Istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente. Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere rieletto nel triennio successivo.

TITOLO V

COMITATO

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovrintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei membri ne faccia richiesta.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza. si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO VI

PRESIDENTE

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio e del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia-Romagna.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VIII

DIRETTORE GENERALE

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istituire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nello ordine, da un dirigente o da funzionario della Cassa allo uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO IX

PERSONALE

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale. I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO X

FILIALI

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO XI

OPERAZIONI PASSIVE

Art. 34.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita delle sue capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori e a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Casssa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati. Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XII

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonche di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da Istituti speciali di credito o da altri Istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisti di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fede di deposito (con annessa nota di pegno) emessa da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido, nonchè art. 57, lettera g), salvo deroga dell'organo di vigilanza;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure:

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 50.

La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione è in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 13% dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 14% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza per quanto concerne le operazioni di cui alla lettera *a*).

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonché per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

TITOLO XIII

OPERAZIONI VARIE

Art. 58.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti

delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similare in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 59.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 60.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XIV

BILANCIO

Art. 61.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci, da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e la approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 62.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12138)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio Salernitana, con sede in Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio Salernitana, con sede in Salerno, approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 12 novembre 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 41, 48, commi primo e secondo, e 49 dello statuto della Cassa di risparmio Salernitana, con sede in Salerno, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio Salernitana

Modifiche degli articoli 41, 48, commi primo e secondo e 49 dello statuto aziendale

Art. 41. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria e indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'Organo di Vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 48, comma primo. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecarie di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 14% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 48, comma secondo. — I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Art. 49. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti della Cassa.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale Regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12154)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970 e modificato con decreti ministeriali del 20 gennaio 1971 e 24 settembre 1971;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 22 luglio 1971 e 18 gennaio 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 26, comma quarto, e 52 dello statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio di Reggio Emilia

Modifiche degli articoli 26, comma quarto e 52 dello statuto aziendale

Art. 26, comma quarto. — Inoltre per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto o il miglioramento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinato nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie) e requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 52. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 7% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che regolano tale materia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12155)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, approvato con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 8 settembre 1971 e 10 marzo 1972 nonchè dall'assemblea dei soci della cassa stessa in data 13 novembre 1971 e 25 marzo 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 30, comma quarto, 48, 55, comma primo e secondo, e 56 dello statuto della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio di Terni

Modifiche degli articoli 30, comma quarto, 48, 55, commi primo e secondo, e 56 dello statuto aziendale

Art. 30, comma quarto. — Inoltre per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto di appartamenti, nonchè per l'esecuzione di lavori di miglioramento delle abitazioni di proprietà del personale, per uso esclusivo del personale stesso e compresi nella zona di competenza della Cassa, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari, ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 48. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'Organo di Vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 55, comma primo. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lett. *d*) dell'art. 46: complessivamente 15% dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lett. *f*) dell'art. 46: complessivamente 14% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'Organo di Vigilanza;

e) mutui di cui alla lett. *e*) dell'art. 46 ed operazioni di che alla lett. *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 46, con esclusione delle operazioni previste dallo art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di Risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'Organo di Vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 48 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 55, comma secondo. — I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'Organo di Vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'Organo di Vigilanza per quanto concerne le operazioni di cui alla lett. *d*).

Art. 56. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizza su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12156)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, approvato con decreto ministeriale del 1° ottobre 1968 e modificato con decreti ministeriali del 20 ottobre 1970 e del 17 giugno 1971;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 24 agosto 1971 e 26 novembre 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 41 e 48 dello statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio di Savona

Modifiche degli articoli 41 *e* 48 *dello statuto aziendale*

Art. 41. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'Organo di Vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 48. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lett. *d*) dell'art. 39: complessivamente 15% dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lett. *f*) dell'art. 39: complessivamente 12% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lett. *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lett. *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 39, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'Organo di Vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato;

h) la somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni

all'asta pubblica; per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'Organo di Vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di Statuto.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12157)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, approvato con decreto ministeriale dell'11 gennaio 1968 e modificato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 24 novembre 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 41, 48 e 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio di Cuneo

Moidfiche degli articoli 41, 48 *e* 49 *dello statuto aziendale*

Art. 41. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10 % e 3 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'Organo di Vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 48. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lett. *d*) dell'art. 39: complessivamente 15 % dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lett. *f*) dell'art. 39: complessivamente 12 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'Organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lett. *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lett. *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'Organo di Vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 6 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'Organo di Vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'Organo di Vigilanza.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 49. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegni e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia ed assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12158)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici autogru ed escavatori in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici autogru ed escavatori in provincia di Roma si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici autogru ed escavatori in provincia di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 giugno 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12368)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1972.

Integrazione del decreto ministeriale 21 agosto 1972 concernente determinazione di zona a prevalente industria tessile nel territorio dei comuni in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Viste le direttive CIPE del 29 febbraio 1972;

Visto il decreto interministeriale 21 agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 6 settembre 1972, con il quale, in base alle proposte della regione Piemonte è stata riconosciuta zona a prevalente industria tessile il territorio compreso nei comuni ivi elencati;

Vista la nota n. 1281 del 21 settembre 1972 della regione Piemonte, nella quale si fa presente che il decreto sopra citato è stato emesso sulla base della proposta formulata con nota n. 12921 in data 27 luglio 1972, che, per errore di trascrizione, ometteva di indicare i comuni di Cavour e Villar Pellice, i quali invece erano inseriti nella originaria richiesta di riconoscimento di zona tessile del 13 aprile 1972, n. 5496;

Considerato che nei comuni di Cavour e Villar Pellice, sia singolarmente che nel contesto degli altri comuni limitrofi sussistono tutti i requisiti e i dati economici richiesti dalle direttive CIPE del 29 febbraio 1972 per il riconoscimento di zona tessile;

Ritenuta l'esigenza di integrare l'elenco dei comuni compresi nel territorio di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 21 agosto 1972 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio costituente zona a prevalente industria tessile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101 — di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 21 agosto 1972 citato in premessa — è comprensivo anche dei seguenti comuni:

Provincia di Torino: Cavour Villar Pellice.

Art. 2.

Per i comuni di Cavour e Villar Pellice i termini, previsti all'art. 2 del citato decreto interministeriale, per la presentazione dei piani di conversione sia parziale che totale e dei piani relativi alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali e all'ampliamento di quelli esistenti per l'esercizio di attività diverse da quelle tessili, cominceranno a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

(12414)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464,

Considerato che la società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 luglio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12366)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore carta e cartone operanti in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 agosto 1972, con il quale è stata dichiarata, con effetto dal 1° febbraio 1972, la condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carta e cartone operanti in provincia di Frosinone;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La durata dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore carta e cartone operanti in provincia di Frosinone, è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12367)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1972.

Modifica al calendario di borsa per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse valori e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche sull'ordinamento delle borse valori;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 4 dicembre 1971, che fissa il calendario di borsa per l'anno 1972;

Considerato che lo sciopero proclamato dal personale delle aziende di credito ed il conseguente irregolare e discontinuo funzionamento delle banche non consentono di effettuare la liquidazione mensile di novembre nei termini e secondo le scadenze previste dal calendario ufficiale approvato col decreto ministeriale 29 novembre 1971 sopra citato;

Atteso che l'Associazione bancaria italiana, sentita l'Unione dei comitati direttivi degli agenti di cambio, ha proposto, con nota del 22 novembre c. a., la modifica del calendario ufficiale di borsa in modo da coordinare le fasi della liquidazione con le possibilità operative delle banche in pendenza dello sciopero;

Vista la lettera del 22 novembre c. a., con la quale la Banca d'Italia, quale esercente il servizio delle Stanze di compensazione, ha espresso parere favorevole per l'accoglimento della proposta avanzata dall'Associazione bancaria italiana;

Riconosciuta la necessità di accogliere l'anzidetta proposta;

Decreta:

Articolo unico

A parziale modifica di quanto disposto con l'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 1971, che stabilisce il calendario e l'orario di borsa per il 1972, le operazioni relative alla liquidazione di borsa del mese di novembre avranno luogo alle seguenti scadenze:

Spunta: entro il 27 novembre;
Presentazione fogli: entro il 28 novembre;
Correzione errori: entro il 1° dicembre;
Consegna titoli: entro il 4 dicembre;
Liquidazione: entro il 5 dicembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1972

p. *Il Ministro*: RUFFINI

(12564)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 ottobre 1972.

Provenienze dalla Siria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale viene dichiarata infetta da colera la Siria;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Siria sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12299)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Variazioni all'elenco degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione

All'elenco per provincia al 31 dicembre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62, del 6 marzo 1972, sono apportate per il periodo 1° luglio-30 settembre 1972, le seguenti variazioni:

AGRIGENTO

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo *Akratur*, Agrigento.
Nuovo direttore tecnico: Castagna Simone.

AVELLINO

VOLTURA LICENZA

Ufficio viaggi e turismo *Viaggi Adams*, Avellino.
Nuovo titolare: D'Adamo Francesco Antonio.

BARI

MUTAMENTO DI CATEGORIA

Ufficio di navigazione *Ridentour*, Bari.
Mutata categoria in « A ».

BELLUNO

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo C.I.T., Roma, filiale di Cortina d'Ampezzo.
Nuovo direttore tecnico: Tessari Silvio.

BOLZANO

FILIALE DI NUOVA ISTITUZIONE

Ufficio viaggi e turismo *Eisacktal Reisen*, Bressanone.
Istituita filiale in Rio di Pusteria, via Katharina Lanz, 117.
Direttore tecnico: Johann Niederkofler.

VARIE

Ufficio viaggi e turismo *Valle Pusteria*, Brunico.
Nuova denominazione: « Taferner ».
Sede trasferita in piazza Gilm n. 11.

BRINDISI

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Discovery Travel Agency, corso Garibaldi n. 3.
Titolare e direttore tecnico: Sciscio Bernardino.

CATANIA

UFFICIO DI NAVIGAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

Cesare Vinci, Riposto, corso Italia n. 82.
Titolare e direttore tecnico: Scandurra Cesare Vinci.

VOLTURE LICENZE

Ufficio viaggi e turismo *Excelsior*, Catania.
Nuovo titolare: Carnazza Gabriello.
Ufficio viaggi e turismo *Mediterranea Viaggi S.r.l.*, Catania.
Nuovo titolare: Giorgianni Giovanni Francesco.

GENOVA

VARIE

Ufficio di navigazione *Caledonian British United Airways S.r.l.*, Genova.
Mutata denominazione in *British Caledonian Airways Limited.*
Trasferita sede in via Ettore Vernazza numeri 13, 15, 17.

IMPERIA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo *Kim Tours*, Diano Marina.
Nuovo direttore tecnico: Pirrone Giuseppe.

LUCCA

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Il Ciocco International Travel Service, Barga, via G. Pascoli.
Titolare: Ghiloni Giorgio.
Direttore tecnico: Grifoni Sabatina.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo *Saturnia Tours*, Arezzo, filiale di Forte dei Marmi, via Mazzini n. 175-*b*.
Nuovo direttore tecnico: Silvestri Pier Luigi.

MASSA CARRARA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo *S.A.T. Società Apuana Turismo S.r.l.*, Massa Carrara.
Nuovo direttore tecnico: Job Carla.

TRASFERIMENTO SEDE

Ufficio viaggi e turismo *Apuania Travel*, Marina di Massa.
Trasferimento a lungomare Vespucci n. 14.

MILANO

FILIALE DI NUOVA ISTITUZIONE

Kuwait Airways Corporation, Roma.
Istituita filiale in Milano, via Paolo da Cannobbio n. 8.
Direttore tecnico: Cortivo Gian Galeazzo.

NAPOLI

FILIALE DI NUOVA ISTITUZIONE

Ufficio viaggi e turismo *Italtirreno Viaggi turismo e navigazione*, Napoli.
Istituita filiale in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia n. 8.
Direttore tecnico: Serretiello Ciro.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo, *C.I.T.*
Nuovo direttore tecnico della filiale alla stazione marittima: Fazi Amabile.

VARIE

Ufficio viaggi e turismo *Partenotur*.
Mutamento della filiale di Napoli in sede principale.

PESARO

CESSAZIONE

Ufficio turistico *Tonini*, Forlì.
Cessazione della filiale di Gabicce a Mare, viale Vittorio Veneto n. 142.

PISA

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Eurotrans, Santa Croce sull'Arno, via dei Mille n. 29/33.
Titolare: Pampana Pietro.
Direttore tecnico: Martinelli Lorenzo.

ROMA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio di navigazione *Sudan Airways*, Roma.
Nuovo direttore tecnico: Quadarella Salvatore.

SALERNO

Ufficio viaggi e turismo *Partenotour*.
Trasformazione della sede di Nocera Inferiore in filiale.

SASSARI

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Acquarius, Palau, via del Molo.
Titolare: Leoni Glauca.
Direttore tecnico: Leoni Glauca.

TORINO

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Viaggi Nepote, Torino, corso G. Cesare n. 15.
Titolare e direttore tecnico: Nepote Tullio.

FILIALE DI NUOVA ISTITUZIONE

Ufficio viaggi e turismo *Vedette Viaggi*, Torino.
Istituita filiale in Torino, via Alfieri n. 17.
Direttore tecnico: Negri Carlo.

MUTAMENTO DI CATEGORIA

Ufficio turistico *Falcini Viaggi,* Torino.
Mutata categoria in *A* illimitata.

TRAPANI

MUTAMENTO DI CATEGORIA

Ufficio viaggi e turismo *Mondo.*
Mutata categoria in *A* illimitata.

TRENTO

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo *Fiemme,* Cavalese.
Nuovo direttore tecnico: Briscoli Armando.

UDINE

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo *Ferrari,* Lignano Sabbiadoro.
Nuovo direttore tecnico della filiale di Lignano Pineta: Casarsa Leda.

Ufficio viaggi e turismo *Ferrari,* Lignano Sabbiadoro.
Nuovo direttore tecnico: Ferrari Anna Laura.

Ufficio turistico *Carniatours,* Tolmezzo.
Nuovo direttore tecnico: Tavoschi Tiziana.

TRASFERIMENTO SEDE

Ufficio turistico *Transferrari,* Manzano.
Trasferito a via Divisione Julia, condominio « Julia ».

CESSAZIONE

Ufficio viaggi e turismo *Hotelplan Itália,* Milano.
Chiusura della filiale di Lignano Sabbiadoro, località Pineta, via Giardini.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo *S.V.E.T.,* Venezia.
Nuovo direttore tecnico della filiale di Lignano Sabbiadoro: Massacci Giorgio.

TRASFERIMENTO SEDE

Ufficio viaggi e turismo *Phoenix Tours,* Venezia.
Nuova sede: Zattere n. 1473/A.

VICENZA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo *Tonello,* Vicenza.
Nuovo direttore tecnico: Capano Gennaro.

(12353)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 21 novembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,80	584,80	584,80	584,80	584,75	584,80	584,75	584,80	584,80	584,75
Dollaro canadese	592,80	592,80	593,10	592,80	592,70	592,75	592,75	592,80	592,80	593 —
Franco svizzero	153,895	153,895	153,95	153,895	153,85	153,88	153,875	153,895	153,89	153,83
Corona danese	85,83	85,03	85,05	85,03	85 —	85,03	85,025	85,03	85,03	84,97
Corona norvegese	88,95	88,95	88,93	88,95	88,87	88,95	88,92	88,95	88,95	88,89
Corona svedese	123,32	123,32	123,35	123,32	123,30	123,30	123,3150	123,32	123,32	123,31
Fiorino olandese	181,09	181,09	181,10	181,09	180,90	181,10	181,07	181,09	181,09	180,92
Franco belga	13,2665	13,2665	13,2650	13,2665	13,26	13,25	13,2665	13,2665	13,26	13,26
Franco francese	115,68	115,68	115,73	115,68	115,60	115,65	115,655	115,68	115,68	115,81
Lira sterlina	1375,65	1375,65	1376 —	1375,65	1374 —	1375,70	1375,50	1375,65	1375,65	1373,45
Marco germanico	182,605	182,605	182,63	182,605	182,50	182,60	182,57	182,605	182,60	182,41
Scellino austriaco	25,205	25,205	25,20	25,205	25,18	25,20	25,2025	25,205	25,20	25,18
Escudo portoghese	21,77	21,77	21,77	21,77	21,75	21,76	21,755	21,77	21,77	21,76
Peseta spagnola	9,2145	9,2145	9,2150	9,2145	9,205	9,21	9,2130	9,2145	9,21	9,21
Yen giapponese	1,9445	1,9445	1,9440	1,9445	1,93	1,94	1,9435	1,9445	1,94	1,94

Media dei titoli del 21 novembre 1972

Rendita 5 % 1935	100,325
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,35
» 5 % (Ricostruzione)	94,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,225
» 5 % (Città di Trieste)	95,20
» 5 % (Beni esteri)	94,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,45
» 5,50 % » » 1968-83	96,175
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,15
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,275
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,95
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 novembre 1972

Dollaro USA	584,775
Dollaro canadese	592,775
Franco svizzero	153,885
Corona danese	85,027
Corona norvegese	88,935
Corona svedese	123,317
Fiorino olandese	181,08
Franco belga	13,266
Franco francese	115,667
Lira sterlina	1375,575
Marco germanico	182,587
Scellino austriaco	25,204
Escudo portoghese	21,762
Peseta spagnola	9,214
Yen giapponese	1,944

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 14 gennaio 1972 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Abbamonte Pietro	Castellaneta 4 febbraio 1928		si					
2. Abrignani Francesco	Marsala 20 dicembre 1925		si					
3. Aimone Virgilio	Pont Canavese 21 dicembre 1933		si					
4. Airola Giovanni	Torino 25 novembre 1930	si						
5. Alifano Antonio	Avellino 15 marzo 1932		si					
6. Amabili Amedeo	Ripatransone 25 novembre 1925						si	si
7. Andreis Giuseppe	Brescia 23 novembre 1933					si		
8. Angelucci Vincenzo	Ripa Teatina 10 luglio 1930							si
9. Amicarelli Vincenzo	Vico del Gargano 26 aprile 1936					si		
10. Anichini Mario	Siena 16 ottobre 1938					si		
11. Antoni Antonia	Lussingrande 24 giugno 1927					si		
12. Anniballo Nazzareno	Benevento 7 luglio 1927	si						
13. Apollini Mario	Catanzaro 29 agosto 1935						si	
14. Argenti Marcello	Roma 24 gennaio 1922	si						
15. Arpino Sergio	Napoli 6 novembre 1938	si						
16. Artini Maria Adele	Sacile 1° dicembre 1933	si					si	
17. Azzurri Gianfranco	Firenze 7 luglio 1934						si	
18. Badinelli Maria Rosa	Lonato 6 novembre 1931							si
19. Baglio Biagio	Acate 25 ottobre 1928	si						
20. Barbaro Giovanni Battista	Genova Sestri 5 aprile 1935	si						
21. Barbieri Franco	S. Felice sul Panaro 4 aprile 1925							si
22. Barbolini Giuseppe	Modena 16 maggio 1934						si	
23. Baroni Cesare	Reggio Emilia 14 giugno 1924					si		si
24. Bartolini Giancarlo	Sesto Fiorentino 15 giugno 1933						si	
25. Basilico Flaminio	Trieste 25 febbraio 1929		si					
26. Bavastrelli Leonardo	Palermo 21 aprile 1924					si		
27. Bazzanella Fabio	Trieste 3 novembre 1927		si					
28. Bazzanti Vestri Valerio	Montevarchi 30 settembre 1933						si	
29. Bechelli Giorgio	Siena 6 luglio 1935					si		
30. Beltrame Paolo	Padova 19 settembre 1929						si	
31. Beltramo Albina	Torino 25 luglio 1921					si		
32. Bencini Mario	Massa Marittima 7 settembre 1937					si		
33. Benetti Piero	Aviano 3 maggio 1936	si						
34. Benedetti Rita	Roma 19 marzo 1930	si						
35. Benedettini Giorgino	Savigliano 10 luglio 1926	si						si
36. Berdondini Italo	Faenza 24 maggio 1931						si	
37. Beretta Gianmario	Como 12 ottobre 1925		si					

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
38. Bernardini Vincenzo	Cagliari 18 giugno 1930					si		
39. Berno Giuliano	Riese Pio X 15 maggio 1930							si
40 Bestetti Alberto	Milano 11 maggio 1925					si		
41. Bersani Sergio	Chieti 20 luglio 1928		si					
42. Bianchi Paolo	Napoli 30 dicembre 1933							si
43. Bignardi Cesare	Concesio 15 dicembre 1925							si
44. Blasucci Olimpia	Roma 19 luglio 1932	si						
45. Bo Giovanni Battista	Genova 15 luglio 1931	si						
46. Bolandrina Ernesto	Lovere 12 maggio 1937						si	
47. Bonanni Maria Vittoria	Ferrara 11 gennaio 1938							si
48. Bonatti-Modena Anna Maria	Gonzaga 28 agosto 1929	si						
49. Bonini Pierangelo	Pisano 27 dicembre 1938	si						si
50 Borgoni Elisabetta	Arezzo 11 febbraio 1928	si						
51. Borini Paola Laura	Venezia 7 ottobre 1934		si					
52. Bosisio-Bestetti Maria	Milano 24 ottobre 1935						si	
53. Botti Luigi Giuseppe	S. Miniato 18 marzo 1938	si						
54. Boumis Giorgio	Siracusa 4 gennaio 1926							si
55. Bounimovitch Iury	Lipsia 7 dicembre 1923						si	
56. Bramezza Maria	Udine 22 aprile 1926					si		
57. Brian Luciano	Verrès 22 febbraio 1924						si	
58. Bresci Paolo	Prato 18 ottobre 1930						si	
59. Brighetti Antonio	Bologna 5 febbraio 1932		si					
60. Brillante Carlo	Foggia 2 ottobre 1931					si		
61. Brunelli Myriam	Brescia 9 novembre 1927					si		
62. Brutti Aulo	Milano 29 novembre 1938	si						
63. Buffolano Alberto	S. Maria Capua Vetere 22 luglio 1917					si		
64. Burlazzi Mario	Varallo 24 settembre 1926						si	si
65. Busseti Umberto	Andria 22 marzo 1935	si						
66. Cambieri Ferdinando	Pavia 19 maggio 1931					si		
67. Camilletti Amedeo	Fano 5 gennaio 1926			si				
68. Campanile Eugenio	Napoli 7 gennaio 1937	si						
69. Campo Giovanni	Scicli 24 settembre 1933					si		
70. Capasso Giovanni	Somma Vesuviana 25 settembre 1938						si	
71. Capobianco Enzo	Napoli 13 marzo 1925					si		
72. Cappella Silvestro	Alvito 28 marzo 1929					si		
73. Cappelletti Massimo Davide	Todi 27 giugno 1937	si					si	
74. Cappello Paolo	Ferrara 28 agosto 1926						si	
75. Cappotto Mario	Foligno 9 febbraio 1926						si	
76. Capra Enrico	Crescentino 19 settembre 1934	si					si	
77. Capritti Antonino Gualberto	S. Salvatore di Fitalia - 18 gennaio 1938							si
78. Capuzzo Maria	Venezia 28 maggio 1930	si						
79. Carassiti Paolo	Roma 15 luglio 1937	si						
80. Carbone Salvatore	Cutrofiano 15 gennaio 1929					si		
81. Cardinali Marte	Pesaro 11 novembre 1923				si			
82. Cardini Giorgio	Omegna 18 gennaio 1933						si	
83. Carelli Sergio	Cornaredo 17 febbraio 1931					si		
84. Carnevali Gianfranco	Urbino 17 novembre 1925							si
85. Casa Franca	Tizzano Val Parma - 12 giugno 1940							si
86. Casagrande Luciana	Roma 18 agosto 1926					si		
87. Casini Marianeve	Foligno 3 luglio 1924					si		
88. Casolaro Maria	Napoli 6 giugno 1927	si						
89. Castellani Egidio	Ferrara 26 gennaio 1934							si
90. Cavallotti Carlo	Roma 14 agosto 1939	si						
91. Cela Gerardo	Foggia 15 agosto 1925					si		
92. Cerrini Renato	Roma 6 aprile 1931						si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
93. Chianetta Aurora	Gorizia 22 luglio 1931	si						
94. Chiarini Maurizio	Roma 9 dicembre 1937						si	
95. Ciarlini Emilio	Reggio Emilia 19 febbraio 1931	si						
96. Ciatti Giulio	Roma 7 marzo 1930	si						
97. Cimino Giuseppe	Corigliano Calabro 5 aprile 1936							si
98. Cirla Elisa	Milano 3 novembre 1928					si		
99. Cola Luigi	S. Giuseppe Vesuviano 26 aprile 1937	si						
100. Colloca Alessandro	Mileto 23 febbraio 1936							si
101. Coltelli Dino	Bologna 6 ottobre 1920							si
102. Colucci Giambattista	Martina Franca 30 gennaio 1928							si
103. Cortesi Sergio	Venezia 3 marzo 1928					si		
104. Cosentino Michele	Catania 31 marzo 1931					si		
105. Costa Giovanni	Fiesole 21 agosto 1938	si						
106. Costi in Franzini Teresina	Reggio Emilia 15 luglio 1926						si	
107. Covre Andrea	Pasian di Prato 28 novembre 1930							si
108. Crispo Alberto	Modugno 28 ottobre 1923							si
109. Cristini Gabrielino	Guardiagrele 3 aprile 1926							si
110. Cuomo Giuseppina	Foggia 10 settembre 1927					si		
111. Cuttica Francesco	Milano 3 luglio 1936					si		
112. D'Aloya Nicola	Ferrara 29 luglio 1932					si		
113. Damoni Edmondo	Besenzone 5 maggio 1932				si			
114. D'Amore Eugenio	Borzoli 22 febbraio 1926					si		
115. D'Ancona Giuseppe	Pantelleria 18 novembre 1929	si						
116. Daniele Nicola	Tornareccio 6 settembre 1933				si			
117. De Gregorio Paolo	Palermo 5 marzo 1930					si		
118. De Jaco Mario	Roma 6 giugno 1924		si					
119. Del Carpio Carla	Catania 23 luglio 1931	si						
120. Deledda Mario Romano	Tempio Pausania 25 marzo 1936						si	
121. Delendi Nino	Udine 24 luglio 1923			si				
122. Del Piano Elio	Cagliari 18 novembre 1931					si		
123. De Negri Mario	Padova 14 settembre 1939	si						
124. De Pietri Giorgio	Reggio Emilia 31 luglio 1925					si		
125. De Sio Giuseppa	Salerno 12 marzo 1932							si
126. De Tommasi Orazio	Lizzanello 20 febbraio 1934			si				
127. De Vanna Francesco	Bitonto 14 marzo 1936				si			
128. De Vecchi Goffredo	Salerno 17 dicembre 1932					si		
129. Di Censo Aida	Pratola Peligna 8 agosto 1938	si						
130. Di Filippo Maria	Cheren 8 agosto 1931						si	
131. Di Iorio Cesare	Agnone 4 agosto 1928							si
132. Di Lauro Lidia	Napoli 23 gennaio 1929					si		
133. Di Perna Nicola	Lecce 17 ottobre 1924						si	
134. D'Onghia Nicola	Altamura 2 gennaio 1926							si
135. Donnini Luigi	Firenze 9 febbraio 1932							si
136. D'Oro Mario	Nocera Inferiore 9 aprile 1933							si
137. Dozza Pietro	Solarolo 8 febbraio 1923							si
138. Eberlin Italo	Bari 16 agosto 1929					si		
139. Faenzi Claudio	Livorno 28 settembre 1924		si					
140. Falomo Roberto	Pordenone 20 agosto 1932						si	
141. Farina Maria Giuseppina	Genova 31 marzo 1937					si		
142. Favero Alberto	Bologna - 5 aprile 1934	si						si
143. Federico Pasquale	Torre Annunziata 2 marzo 1939	si						
144. Fedi Orfeo	Sesto Fiorentino 4 giugno 1927					si		
145. Felici Adalberto	Roma 14 novembre 1929	si						
146. Ferlito Tarcisio	Palermo 27 febbraio 1928					si		
147. Ferracin Giovanni Silvio	Costabissara 22 luglio 1930					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
148. Ferrari Antonio	Borgoratto Mormorolo 22 gennaio 1928	si						
149. Ferrari Remo	Soletta di Copparo 1° settembre 1928							si
150. Ferrario Ildebrando	Milano 29 novembre 1930					si		
151. Ferretti Gianfranco	Livorno 15 giugno 1927					si		
152. Ferretti Luigi	Reggio Emilia 24 novembre 1937							si
153. Ferro Vincenzo	Frattamaggiore 12 maggio 1939	si						
154. Fichera Francesco	Acireale 16 ottobre 1927	si						
155. Fichera Manlio	S. Agata di Militello 18 agosto 1934							si
156. Fimognari Giuseppe Beniamino	Gerace 1° novembre 1932							si
157. Fiorelli Giovanni	Roma 25 giugno 1927					si		
158. Fiorentini Piero	Bologna 20 aprile 1937	si						
159. Fioroni Alessandro	Cossignano 12 dicembre 1934							si
160. Fiorucci Giovanni	Città di Castello 4 febbraio 1936			si			si	
161. Forcina Giovanni	Formia 1° settembre 1929							
162. Fornasiero Cecilia	Villadose 15 novembre 1924						si	
163. Fortunato Angela	S. Benedetto del Tronto 1° settembre 1935	si						
164. Foscarini Massimo	Gallipoli 19 aprile 1925	si						si
165. Fraccarolo Gaetano	Schio 28 aprile 1925						si	
166. Fragalà Domenico	Catanzaro 10 agosto 1929	si						si
167. Fraulini Beatrice	Reggio Emilia 12 luglio 1933					si		
168. Freda Domenico	Avellino 20 luglio 1935							si
169. Furfaro Marco	Altare 15 novembre 1931					si		
170. Fusco Giuseppe	Minturno 28 novembre 1924							si
171. Gaido Pier Carlo	Torino 16 ottobre 1929					si		
172. Galizzi Gianna	Treviso 16 giugno 1933							si
173. Galliera Amelio	Gorizia 9 maggio 1926					si		
174. Gallina Giorgio	Torino 24 giugno 1939							si
175. Gambella Odoardo	Ancona 21 agosto 1930					si		
176. Gandini Francesco	Milano 10 gennaio 1932							si
177. Garofoli Carlo	Roma 18 gennaio 1928					si		
178. Gaspa Umberto	Trieste 26 dicembre 1938	si						
179. Gastaldi Giovanni	Genova 8 giugno 1933					si		
180. Gaudio Raffaele	Bari 19 giugno 1934						si	
181. Genesi Mario	Novara 9 dicembre 1926					si		
182. Gennari Adriano	Milano 1° marzo 1932						si	
183. Gerraro Giuseppe Carlo	Carloforte 3 febbraio 1934	si						
184. Ghibaudi Duilio	Torino 15 luglio 1927					si		
185. Giamagli C. Alberto	Ancona 12 ottobre 1925					si		
186. Gibelli Andrea	Milano 6 maggio 1934					si		
187. Giovannini Pier Luigi	Siena 9 febbraio 1933							si
188. Gobbi Aldo	Milano 24 maggio 1938						si	
189. Gobbi Augusto	Milano 15 luglio 1923					si		
190. Greco Luigi Maria	Cosenza 30 giugno 1935						si	
191. Grossoholz Guglielmo	Roma 28 aprile 1928						si	
192. Gualtieri Aldo	Napoli 25 gennaio 1925					si		
193. Guano Francesco	Genova 14 gennaio 1929						si	
194. Guasco in Malanetto Clotilde	Solero 18 gennaio 1937	si						
195. Guerrieri Matteo	Foggia 14 dicembre 1929			si				
196. Guerrina Giovanni	Genova 11 agosto 1936	si						
197. Guerrini Olindo	Milano 31 marzo 1925							si
198. Iacoboni Primo	Rieti 1° aprile 1930						si	
199. Iannuzzi Vincenzo	Camerota 20 novembre 1938	si						
200. Innocenti Vera	Bolzano 8 aprile 1930						si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
201. Intorrella Santora	Comiso 12 ottobre 1922							si
202. La Fianza Francesco	Napoli 19 aprile 1925					si		
203. Lagomarzini Giovanna	Olevano Lomellina 18 ottobre 1934					si		
204. La Grasta Raffaele	Molfetta 10 aprile 1926			si				
205. Lamieri-Attilia Clara	Bologna 7 giugno 1933							si
206. Lancieri Concetta	Bari 28 agosto 1931					si		si
207. Lanciotti Luciano	Cupramarittima 30 luglio 1933			si				
208. La Runa Angelo	Siracusa 28 marzo 1929						si	
209. Lavecchia Tommaso	Catanzaro 7 ottobre 1924	si						
210. Lazzari Giorgio	Genova 7 dicembre 1936							si
211. Lazzari Luciana	Forlì 15 febbraio 1929	si						
212. Lenci Francesco	Viareggio 29 giugno 1937						si	
213. Lenzerini Luciano	Cervignano del Friuli 9 maggio 1932	si						
214. Leondefe Ilia	Bari 27 maggio 1934		si					
215. Leopardi Giuseppe	S. Croce Camerina 9 maggio 1937							si
216. Levis Federico	Torino 22 marzo 1925					si		
217. Lisi Beniamino	Librizzi 8 giugno 1932	si						
218. Lisi Salvatore	Francoforte 26 settembre 1937						si	si
219. Lodi Luciano	S. Giovanni in Persiceto 4 maggio 1929							si
220. Loero Carlo	Sestri Levante 1° gennaio 1928							si
221. Lombardi in Crupi Antonina	Giffone 20 agosto 1935							si
222. Lombardi Domenico	Roma 18 giugno 1935							si
223. Longo Antonino	Agrigento 3 ottobre 1914					si		
224. Luciani Arnaldo	S. Giovanni in Galdo 15 giugno 1933							si
225. Lunetta Michele	Catania 15 febbraio 1936	si						
226. Luppino Vito	Campobello di Mazara 1° agosto 1929						si	
227. Macchia Marcello	Lari di Pisa 10 maggio 1934	si					si	si
228. Magalini Sergio Ivano Andrea	Amatrice 26 luglio 1927						si	
229. Magnani Luigi	Rodigo 7 dicembre 1932	si						
230. Magni Ettore	Ferrara 9 maggio 1937						si	
231. Magrini Umberto	Tolmezzo 26 marzo 1937						si	
232. Magro Guglielmo	Scicli 14 agosto 1935	si					si	
233. Maistri Giuliano	Aldeno 22 agosto 9130	si						
234. Mancosu Mario	Milano 13 luglio 1935						si	
235. Mancuso Giorgio	Palazzo Adriano 12 agosto 1936							si
236. Mandler Ferruccio	Trieste 26 marzo 1929		si					
237. Marchiaro in Maritano Giovanna	Milano 4 febbraio 1938	si					si	
238. Marcuccio Luigi	Galatone 25 novembre 1929						si	si
239. Margiotta Giovanni	Cervaro 12 marzo 1922							
240. Mari Mario	Città di Castello 17 luglio 1937	si						
241. Mariani Teodoro	Genova 31 agosto 1922					si	si	
242. Marigo Angelo	Padova 22 settembre 1929							
243. Marinari Serafino	Avellino 11 novembre 1938				si		si	
244. Marinelli Paolo	Napoli 20 dicembre 1936							
245. Martines Maria	Galatina 12 ottobre 1928		si					
246. Martorana Vincenzo	Palermo 19 settembre 1936					si		
247. Massetti Liliana	Savona 8 maggio 1928					si		
248. Mastrangelo Francesco	Sammichele di Bari - 17 febbraio 1939							si
249. Materia Pietro	Messina - 22 gennaio 1940	si						si
250. Mazza Luigi	Alessandria - 7 ottobre 1927					si		
251. Mazzarino Rosario	Riposto - 22 ottobre 1931	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
252. Mazzei Gilberto	S. Donato di Lecce 4 febbraio 1930							si
253. Mazzone Domenico	Catania 3 luglio 1936	si						
254. Meduri Giuseppe	Ancona 9 maggio 1919					si		
255. Melzi Mario	Milano 16 giugno 1923					si		
256. Mercurio Pasquale	Taviano 4 luglio 1926						si	
257. Merlini Aurelia	Genova 2 giugno 1908					si		
258. Messina Giuseppe	Piazza Armerina 2 febbraio 1932							si
259. Micheletto Antonio	Masi 27 febbraio 1933						si	
260. Migliorini Dino	Cuneo 16 febbraio 1932					si		
261. Milani Roberto	Milano 13 ottobre 1937	si						
262. Milich Angelo	Vienna 18 agosto 1914					si		
263. Minio-Paluello Franco	Cagliari 25 dicembre 1936	si						
264. Miola Anna	Cercola 12 aprile 1926					si		
265. Mirra Angelo	S. Maria La Fossa 13 ottobre 1935					si		si
266. Misantone Nino	Montefino 10 maggio 1933							si
267. Modugno Giuseppe	Bitonto 2 gennaio 1925				si			
268. Molina Vittorio	Carbonara Ticino 7 marzo 1933					si		
269. Molino Francesco	Venezia 18 aprile 1930						si	
270. Montalbano Michele	Chiusa Sclafani 14 ottobre 1931							si
271. Montalbetti Norberto	Varese 28 agosto 1936						si	
272. Morante Nelly	Rocca di Mezzo 22 febbraio 1925			si				
273. Moratti Remigio	Sondrio 7 novembre 1938	si						
274. Moretto Ernesto	Ferrara 2 marzo 1931							si
275. Morini Carlo	Modena 21 giugno 1930					si		
276. Motta Luisa Clara	Gardone V. T. 10 aprile 1934					si		
277. Mulè Fausto	Castelvetrano 14 aprile 1925						si	
278. Muritano Anna Maria	Milano 2 aprile 1929						si	
279. Muritano Vincenzo	Milano 16 ottobre 1926			si				
280. Mutti Pier-Luigi	Firenze 16 giugno 1934	si						
281. Nadile Maria Liliana	San Canzian d'Isonzo - 30 marzo 1926	si						
282. Narvallo Odelia	Imola 24 febbraio 1934			si				
283. Nativi Giuliana	Sambuca Pistoiese - 8 maggio 1937							si
284. Navoni Chiara	Cagliari - 19 giugno 1921					si		
285. Nevoni Enzo	Grosseto - 18 aprile 1932						si	
286. Nichelatti Tullio	Milano 3 marzo 1936					si	si	
287. Ninni Andrea	Gioia del Colle 1° gennaio 1933					si		
288. Notarnicola Maria Angela	Roma 30 ottobre 1931	si						
289. Paganini Giovanni	Busto Garolfo - 8 novembre 1938	si						
290. Paggi Giancarlo	Torino 12 settembre 1934					si		
291. Pagliara Renato	Maglie 11 giugno 1932							si
292. Palieri Savino	Cerignola - 25 aprile 1933			si				
293. Palleschi Achille	Roma 25 novembre 1932						si	
294. Paltrinieri Emilio	Modena 26 settembre 1933					si		
295. Panarelli Walter	Cortona 2 gennaio 1937	si						si
296. Panciroli Giuseppe	Guastalla 2 settembre 1930							si
297. Panigada Carlo	Gambolò 24 settembre 1935							si
298. Parente in Cardano Adriana	Livorno 21 luglio 1924	si						
299. Pasca Enea	Sanarica 1° luglio 1924							si
300. Pascasio Francesco	Bagnoli del Trigno - 11 agosto 1937	si						
301. Pellegrino Francesco	Varapodio 28 dicembre 1929							si
302. Pelletti Giuseppe	Altidona 24 novembre 1926							si
303. Pensabeni Luciano	Bologna - 1° aprile 1934							si
304. Peracino Andrea	Torino 16 febbraio 1936		si					

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
305. Perna Mario	Resina 5 febbraio 1938	si						
306. Petrini Remo	Milano 6 maggio 1925			si				
307. Piacentini Italo	Malcesine 27 novembre 1932					si		
308. Pianigiani Athos	Lucca 1° novembre 1929					si		
309. Pierangeli Luigi	Roma 30 luglio 1931							si
310. Pieroni Adele	Roma 30 marzo 1934	si						
311. Piovano Vera	Torino 13 luglio 1925					si		
312. Piram'Luigi	Livorno 18 marzo 1917					si		
313. Piu Giovanni	Cagliari 2 settembre 1933					si		
314. Pizzoferrato Arturo	Pratola-Peligna 1° gennaio 1929					si		
315. Plaisant Giampaolo	Cagliari 10 febbraio 1930						si	
316. Plastino Giuliano	Padova 23 settembre 1927					si		
317. Pluchino Giuseppe	Ragusa 27 dicembre 1928						si	
318. Poggi Carlo	Tortona 24 agosto 1920						si	
319. Polentes Gianfranco	Tarvisio 10 agosto 1933						si	
320. Police Aristide Adolfo	Sparanise 6 maggio 1938							si
321. Poma Carla	Parma 27 giugno 1939							si
322. Prastaro Elvira	Galatone 21 luglio 1927						si	
323. Prenna Giovanni	Rieti 12 marzo 1931						si	
324. Previti Anna	Messina 16 ottobre 1926						si	
325. Pulido Edoardo	Rovigo 7 gennaio 1935						si	
326. Pulvirenti Giovanni Battista	Roma 23 febbraio 1915					si		
327. Purificato Luigi	Formia 17 gennaio 1930							si
328. Quatrini Carlo	Viterbo 25 settembre 1931							si
329. Ramella Gigliardi Mario	Torino 26 ottobre 1931					si		
330. Rampinelli Liliana	Udine 15 febbraio 1929						si	
331. Rè Vittorio	Alessandria 19 gennaio 1930	si						
332. Recchia Olga	Roma 14 novembre 1937							si
333. Rescaldani Roberto	Milano 18 giugno 1937	si						
334. Ribecco Letizia	S. Giorgio a Cremano 5 dicembre 1925						si	
335. Riccetti Angelo Emilio	Terni 13 marzo 1922						si	
336. Ricci Nicola	Arco 25 novembre 1934							si
337. Riello Domenico	Imperia 23 dicembre 1931						si	
338. Rizzo Bruno	Venezia 13 gennaio 1929					si		
339. Rizzo Virgilio	Caltanissetta 26 ottobre 1923						si	
340. Rizzone-Favacchio Paolo	Noto 7 dicembre 1933						si	
341. Rocchi Lanfranco	Codigoo 29 marzo 1937							si
342. Romanelli Pietro	Novi Velia 10 luglio 1936	si						
343. Romano Roberto Giuseppe	Genova 2 settembre 1934	si						
344. Romei in Braconi Licena	Firenze 28 ottobre 1921	si						
345. Roncucci Giorgio	Cervia 18 luglio 1922						si	
346. Rossaro Liliana	Gorizia 26 settembre 1931		si					
347. Rossetti Renato	Pisa 18 settembre 1928					si		
348. Rossi Alba	Mormanno 23 gennaio 1934				si			
349. Rossi Umberto	Milano 5 luglio 1935					si		
350. Ruffini Giovanni	Bari 18 novembre 1930							si
351. Sabbadin Benito	Bassano del Grappa 20 ottobre 1929			si				
352. Saliani Donato Antonio	Modugno 25 luglio 1916							si
353. Salsano Rosa	Cava dei Tirreni 5 luglio 1928	si						
354. Salvatorelli Vincenzo Antonio	Ruvo di Puglia 19 ottobre 1937	si						
355. Sangiorgi Franco	Bagnacavallo 4 luglio 1935							si
356. Sansalvadore in Zoppetti Franca	Torino 20 febbraio 1933					si		
357. Santalena Giuseppe	Sacile 6 luglio 1936				si			
358. Santi Maria Luisa	Pisa 12 luglio 1924					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
359. Santini Gianfranco	Latisana 21 giugno 1935	si						
360. Sanzi Gaetano	Taverna 8 gennaio 1931			si				
361. Sappa Mirella	Gavorrano 15 gennaio 1924	si						
362. Saragoni Ariele	Forlì 25 marzo 1938	si						
363. Scartozzi Paolo	Fermo 17 novembre 1932					si	si	
364. Schiavoni Raffaele	Jesi 27 gennaio 1935							si
365. Schiroli Maria Luisa	Gradisca d'Isonzo 13 luglio 1930						si	
266. Sebastiani Mario	Nespolo 7 febbraio 1932					si		
367. Seganti Giuliana	Roma 11 giugno 1927	si						
368. Siccardi Giacomo	Genova 27 luglio 1930					si		
369. Siclari Vittoria	Belluno 24 dicembre 1932	si						
370. Simonelli Luisa Alberta	Genova 6 marzo 1931	si						si
371. Soffritti Ettore	Ferrara 19 settembre 1928							si
372. Solcia Enrico	Milano 28 settembre 1936						si	
373. Sosso Mario	Revello 31 dicembre 1920							si
374. Spagnoletti Giovanni	Cosenza 13 dicembre 1930	si						
375. Spezzani Luca	Modena 5 ottobre 1928							si
376. Stassano Giuseppe	Alessandria 2 marzo 1938	si						
377. Tarozzi Loredana	Bologna 22 luglio 1924		si					
378. Tavarelli Gianni	Carrara 13 giugno 1929						si	
379. Tavolazzi Licia	Ravenna 13 giugno 1939	si						
380. Termine Antonio	Enna 11 giugno 1932					si		
381. Tirella Giovanni	Ragusa 7 maggio 1939						si	
382. Titta Laura	Pisa 22 ottobre 1930	si						
383. Tolu in Satta Angela	Olbia 4 marzo 1927					si		
384. Toma Giuseppe Ermanno	Maglie 27 settembre 1930							si
385. Tonegato Aurelio	Valdagno 21 maggio 1934							si
386. Torre Carmela	Torchiara 16 luglio 1925					si		
387. Tortoriello Luigi	Napoli 2 gennaio 1927					si		
388. Toschi Gianpaolo	Bologna 19 gennaio 1927	si						
389. Traversò Giorgio	Genova 29 dicembre 1928						si	
390. Turchini Giuseppe	Arezzo 19 dicembre 1924					si		
391. Turrisi Ernesto	Catania 7 novembre 1934	si						
392. Vacca Clemente	Cardito 5 ottobre 1932					si		
393. Valguarnera Giuseppe	Palermo 9 maggio 1926					si		
394. Vantaggiato Salvatore	Cutrofiano 19 settembre 1927			si				
395. Vercellino Eugenio	Pont Canavese 14 maggio 1929					si		
396. Verlicchi Gianni	Conselice 10 marzo 1938							si
397. Vidal Mariella	Venezia - 2 marzo 1939	si						si
398. Vignali Celso	Ronco Scrivia 21 dicembre 1932					si		
399. Voarino Giovanni Battista	Vicoforte 8 gennaio 1925							si
400. Vultaggio Carlo	Trapani - 15 ottobre 1933	si						
401. Zallio Stefano	Oviglio - 17 giugno 1926					si		
402. Zanon Paola	Roma 18 ottobre 1929	si						
403. Zofrea Francesco Antonio	Nicastro 26 marzo 1935							si

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12041)

Elenco degli aiuti di neuroradiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Baciocco Antonio	Genova 4 giugno 1928					si		
2. Bernini Francesco Paolo	Napoli 6 febbraio 1932	si						
3. Cinquemani Nicolò	Palermo 27 giugno 1930					si		
4. Cristi Gianfranco	Bologna 11 febbraio 1935	si						
5. Dal Buono Sergio	Bologna 26 novembre 1932	si						
6. De Rosa Giuseppe	Napoli 18 marzo 1935	si						
7. Dettori Pietro	Pozzomaggiore - 22 dicembre 1929					si		
8. Elefante Raffaele	Salerno 25 luglio 1935	si						
9. Interligi Michele	Licodia Eubea 8 gennaio 1925					si		
10. Monaco Vincenzo	Morano Calabro 14 luglio 1933					si		
11. Morello Francesco	Reggio Calabria 15 settembre 1924	si						
12. Romano Antonio	Napoli 15 marzo 1936	si						
13. Rosa Marco Luigi	Genova 17 maggio 1937	si						
14. Trevisan Claudio	Trieste 10 maggio 1931					si		
15. Vaghi Maria Antonietta	Milano 9 luglio 1930	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di neuroradiologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12285)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Marino

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Marino (Roma);

Visto il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Marino, nell'ordine appresso indicato:

1. Ruggieri dott. Angelantonio	punti	85,95	su 132
2. Dealis dott. Angelo	»	85,70	»
3. Micio dott. Ardesino	»	82,73	»
4. D'Ancona dott. Antonio	»	81,36	»
5. Vernuccio dott. Giovanni	»	80,35	»
6. Geraci dott. Vincenzo	»	78,92	»
7. Lalli dott. Manlio	»	78,64	»
8. Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
9. Spani dott. Tommaso	»	78,06	»
10. Montagano Mario	»	76,58	»
11. Rollone Eusebio	»	76 —	»
12. Maddalone Pasquale	»	75,60	»
13. Caruana Salvatore	»	75,50	»

14. D'Amico dott. Luigi	punti 75,41	su 132
15. Seclì dott. Ernesto	» 75,30	»
16. Ventura dott. Arnaldo	» 74,79	»
17. Mussetti Tranquillo	» 74,75	»
18. Mazzaglia Michelangelo	» 74,50	»
19. Pannone dott. Francesco	» 74,38	»
20. Laurenza dott. Giovanni	» 73,90	»
21. Milanesi dott. Luigi	» 73,85	»
22. Coco dott. Vincenzo	» 73,35	»
23. Moriconi dott. Benito	» 73,24	»
24. Bartalena dott. Valentino	» 73,19	»
25. Donati Gualtiero	» 73,16	»
26. Pontarollo dott. Riccardo	» 72,96	»
27. Perruggino Giovanni	» 72,66	»
28. Settis Rocco	» 71,89	»
29. Puglisi dott. Carmelo	» 71,82	»
30. Parini Antonio	» 71,66	»
31. Imboldi dott. Rocco Emilio	» 71,19	»
32. Ventriglia dott. Giovanni	» 71,02	»
33. Lauletta dott. Angelo	» 70,51	»
34. De Pascale dott. Mario	» 70,18	»
35. Schioppa dott. Gino	» 70,15	»
36. Fulciniti dott. Salvatore	» 70,10	»
37. De Negri dott. Errico	» 69,99	»
38. Milanaccio dott. P. Paolo	» 69,88	»
39. Bellizzi Alessandro	» 69,08	»
40. Filippi dott. Davide	» 68,95	»
41. Faissola Giovanni	» 68,22	»
42. Barbieri dott. Silvio	» 67,98	»
43. Colazingari dott. Emilio	» 67,80	»
44. Delli Paoli dott. Dante	» 66,83	»
45. De Martino dott. Salvatore	» 66,50	»
46. Sperduti Michele	» 66,37	»
47. Achilli Amedeo	» 66,06	»
48. Miceli Vittorio	» 65,69	»
49. Travaglini dott. Giuseppe	» 65,65	»
50. Piscitelli Ferruccio	» 65,54	»
51. Tarella dott. Domenico	» 64,42	»
52. Taranto Fausto	» 64,33	»
53. Bellotoma Giovanni	» 64,11	»
54. Ceruti Giuseppe	» 63,14	»
55. Onofri Ermanno	» 62,99	»
56. Pellegrino Guelfo	» 62,47	»
57. Paoluzzi Remo	» 61,93	»
58. Salari Giuseppe	» 61,68	»
59. Fratini Mario	» 61,15	»
60. Dell'Orso dott. Urbano	» 61,06	»
61. Ridolfo Francesco	» 60,97	»
62. Pacifici Luigi	» 60,66	»
63. Narducci Fiorenzo	» 60 —	»
64. Scuto Giuseppe	» 58,91	»
65. Pascale Vittorio	» 58,59	»
66. Nepomuceno Renato	» 58,56	»
67. Murgia Mario	» 57,14	»
68. Persoglio Domenico	» 57,04	»
69. Bonaccorsi dott. Giovanni	» 48,93	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(12343)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sondrio

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sondrio;

Visto il decreto ministeriale in data 9 ottobre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sondrio, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferretti dott. Gustavo	punti 88,75	su 132
2. Zoia dott. Mario	» 87,08	»
3. Dealis dott. Angelo	» 86,70	»
4. Antinori dott. Giovanni	» 86,06	»
5. Campanozzi dott. Michele	» 83,66	»
6. Spani dott. Tommaso	» 82,06	»
7. Pace dott. Delio	» 78,05	»
8. Rollone Eusebio	» 78 —	»
9. Marassi dott. Fulvio	» 77,89	»
10. Iannettone dott. Giovanni	» 77,39	»
11. Milanesi dott. Luigi	» 76,85	»
12. Perri Marziale	» 76,52	»
13. Talamazzini dott. Remo	» 76,35	»
14. Perna dott. Aldo	» 76,30	»
15. Casazza Egidio	» 76,25	»
16. Moriconi dott. Benito	» 76,24	»
17. Dalmazzo Francesco	» 76,06	»
18. Grillo dott. Roberto	» 76,02	»
19. Coco dott. Vincenzo	» 75,35	»
20. Porcile dott. Luciano	» 75,30	»
21. Puglisi dott. Carmelo	» 74,57	»
22. De Negri dott. Errico	» 73,99	»
23. De Pascale dott. Mario	» 73,68	»
24. Parini Antonio	» 73,66	»
25. Mazza dott. Osvaldo	» 73,15	»
26. Mantelli Erminio	» 72,98	»
27. Mazzella dott. Claudio	» 72,84	»
28. Lauletta dott. Angelo	» 72,76	»
29. Di Stilo dott. Rocco O.	» 71,85	»
30. Scotto dott. Michele	» 71,78	»
31. Ferrari dott. Pietro	» 71,59	»
32. Alberti Pietro	» 70,46	»
33. Laspia dott. Antonino	» 70,18	»
34. Vitale dott. Giovanni	» 70,13	»
35. Delli Paoli dott. Dante	» 69,83	»
36. Bernarello dott. Ottavio	» 68,70	»
37. De Flumeri F. Paolo	» 68,52	»
38. Bertini Luigi	» 67,55	»
39. Tarella dott. Domenico	» 66,92	»
40. Ceruti Giuseppe	» 66,14	»
41. Bellotoma Giovanni	» 66,11	»
42. La Placa Cataldo	» 64,46	»
43. Pascale Vittorio	» 60,59	»
44. Giglioli Alfonso	» 60,46	»
45. Speranza dott. Gaetano	» 54,50	»
46. Orso dott. Riccardo	» 53,09	»
47. Filograsso dott. Domenico	» 51,37	»
48. Marchetta dott. Antonino	» 50,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(12344)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pescara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1236 del 14 dicembre 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta consorziale veterinaria di Pianella, vacante al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 406 del 30 marzo 1972, riguardante la costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 406 del 31 marzo 1972, concernente l'ammissione dei candidati al concorso medesimo;

Visti i verbali dei lavori della commissione giudicatrice circa l'espletamento del concorso e la formulazione della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, n. 4 ed il telegramma del presidente della regione Abruzzo datato 8 giugno 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso ad un posto di veterinario condotto, vacante in provincia di Pescara al 30 novembre 1971:

1. Calabrese Giovanni	punti	72,875	su 120
2. Buccella Raffaele	»	69,790	»
3. Fusco Roberto	»	55,752	»
4. Picchi Giuseppe	»	53,804	»
5. Ambrosini Luigi	»	52,308	»
6. Cardoni Claudio	»	49,000	»
7. Strada Giovanni Maria	»	48,644	»
8. Parrino Massimo	»	48,500	»
9. Di Biagio Enzo	»	48,466	»
10. Becattini Giuseppe	»	46,500	»
11. Masini Gianni	»	46,000	»
12. Prever Bruno	»	45,500	»
13. Graziosi Nazzareno	»	44,500	»
14. Pazienza Vincenzo	»	44,000	»
15. Puccio Domenico Antonio	»	43,000	»
16. Travaglini Pasquale Carmine	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Pescara, della prefettura di Pescara e dei comuni interessati.

Pescara, addì 14 settembre 1972

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 811, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto, vacante in provincia di Pescara al 30 novembre 1971;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, n. 4 ed il telegramma del presidente della regione Abruzzo datato 8 giugno 1972;

Decreta:

Il dott. Calabrese Giovanni è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Pianella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Pescara, della prefettura di Pescara e dei comuni interessati.

Pescara, addì 14 settembre 1972

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

(12443)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1972, n. **11.**

Istituzione del fondo di previdenza e di solidarietà per i consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 6 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I

FONDO DI PREVIDENZA

Art. 1.

Istituzione del fondo di previdenza

E' istituito presso il consiglio regionale il « Fondo di previdenza dei consiglieri della regione Piemonte » per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Gestione del fondo

Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del consiglio ed è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso e da eventuali elargizioni.

Art. 3.

Contabilità del fondo

Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del consiglio regionale.

Art. 4.

Contributi previdenziali obbligatori

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati di ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale nella misura di 1/10 dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali del Piemonte.

Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'art. 1.

Art. 5.

Diritto all'assegno vitalizio Requisiti di età e periodo di contribuzione

L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel consiglio regionale.

Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno con il limite all'età di 55 anni.

La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantesimo anno di età, ma in tal caso la misura dello assegno è proporzionalmente ridotta del 5 per cento per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno d'età.

Art. 6.

Consiglieri inabili al lavoro

Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dalla età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purchè abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno 5 anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.

L'assegno spetta altresì, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato stesso.

Sull'applicabilità dei precedenti commi del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 7.

Accertamento dell'inabilità permanente

L'accertamento di inabilità, di cui al precedente art. 6, è compiuto da un collegio medico composto da 3 membri, di cui due nominati dal presidente del consiglio e uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'ufficio di presidenza del consiglio, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

Art. 8.

Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzioni.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 6, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto nel successivo art. 12. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si procederà a norma del comma precedente.

Art. 9.

Contributi volontari

Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per un tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto di cui al successivo art. 14 del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo per l'assegno vitalizio.

Art. 10.

Rinunzia ai contributi volontari

Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.

Art. 11.

Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dello assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale.

Art. 12.

Misura degli assegni vitalizi

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri in carica nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio.

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità mensile lorda
—	—
5	20 %
6	24 %
7	28 %
8	32 %
9	36 %
10	40 %
11	41 %
12	42 %
13	43 %
14	44 %
15	45 %
16	46 %
17	47 %
18	48 %
19	49 %
20 ed oltre	50 %

Art. 13.

Decorrenza dell'assegno vitalizio

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sià già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, lo assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa.

Art. 14.

Assegni di reversibilità

In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge, finchè nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione della autorità giudiziaria;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finchè minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera *b*) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera *c*) anche se maggiorenni purchè studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno d'età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'ufficio di presidenza.

Qualora non sopravvivano né il coniuge, né il figlio o affiliati aventi diritto, l'assegno di reversibilità spetta al padre o in mancanza alla madre, che siano di età superiore a 60 anni o inabili a proficuo lavoro.

Art. 15.

Assegno di reversibilità in caso di morte per cause di servizio

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio.

L'ufficio di presidenza del consiglio verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Condizioni per l'assegno di reversibilità

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.

L'ufficio di presidenza del consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di reversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio di cui al precedente art. 7.

Art. 17.

Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'ufficio di presidenza del consiglio corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di morte del coniuge;

2) certificato di matrimonio;

3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;

2) certificato di nascita dei figli;

3) stato di famiglia;

4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;

5) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 7.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

Art. 18.

Ammontare dell'assegno di reversibilità

L'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del cento per cento;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del cento per cento ed è ripartito fra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50 per cento.

L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

Art. 19.

Prescrizione dei ratei di assegno

I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di amissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 20.

Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 21.

Contributo una tantum in caso di decesso

Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde agli aventi diritto una mensilità dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

Art. 22.

Disposizioni transitorie

A tutti i consiglieri in carica verranno trattenuti a favore del fondo di previdenza i contributi di cui all'art. 4 arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della loro elezione e quello dell'entrata in vigore della presente legge.

PARTE II

FONDO DI SOLIDARIETA'

Art. 23.

Istituzione del fondo di solidarietà

E' istituito presso il consiglio regionale un « Fondo di solidarietà tra i consiglieri della regione Piemonte » con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento nella vita professionale a quei consiglieri che non verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresenteranno candidati.

Il fondo di solidarietà è alimentato da trattenute mensili, pari al tre per cento dell'indennità consiliare, a carico dei consiglieri, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo e da eventuali elargizioni.

L'ufficio di presidenza del consiglio ha mandato di dettare norme per la gestione e la ripartizione del fondo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 ottobre 1972

CALLERI DI SALA

(12269)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.